

Glossario

Elezioni cantonali 2011

Introduzione

Che differenza c'è tra Consiglio di Stato e Gran Consiglio? Come funziona la ripartizione dei seggi? Per trovare risposta a questi e a molti altri quesiti i cittadini ticinesi hanno la possibilità di consultare il glossario per le Elezioni cantonali 2011. Definizioni concise ma mirate per chiarire tutti i dubbi sul principale evento elettorale della primavera ticinese.

Chi desiderasse ottenere informazioni più approfondite sul tema della civica in generale può ordinare il cd-rom e il manuale "Civimatic" compilando il modulo presente su www.ti.ch/civica.

Ulteriori dettagli e approfondimenti sul tema delle Elezioni cantonali 2011 sono presenti sul sito www.ti.ch/elezioni.

Attori

Elettori: è l'insieme delle persone che esercitano i diritti politici, ossia ogni cittadino svizzero che ha compiuto il diciottesimo anno di età ed è domiciliato nel Cantone. A determinate condizioni anche i cittadini svizzeri domiciliati all'estero possono esercitare i diritti politici.

Deputato: persona eletta al potere legislativo. In un sistema democratico, i deputati sono i rappresentanti del Popolo.

Gran Consiglio: esercita il potere legislativo ed è composto dai rappresentanti del popolo, cui competono l'elaborazione delle leggi e dei conti dello Stato. Si compone di 90 membri eletti con il sistema proporzionale, per un periodo di 4 anni.

Ulteriori informazioni su: www.ti.ch/gc

Consiglio di Stato: è l'autorità governativa ed esecutiva del Canton Ticino (potere esecutivo) cui competono l'amministrazione dello Stato e l'esecuzione delle leggi. È composto da cinque membri, eletti dal popolo secondo il sistema proporzionale, per un periodo di 4 anni.

Ulteriori informazioni su: www.ti.ch/cds

Cancelleria dello Stato: si caratterizza come organo di Stato maggiore del Consiglio di Stato e come segreteria generale dei poteri Esecutivo e Legislativo del Cantone. Anche se non costituisce un Dipartimento, ne possiede la struttura ed è diretta dal Cancelliere dello Stato.

Ulteriori informazioni su: www.ti.ch/can

Tribunali: esercitano il potere giudiziario e hanno giurisdizione in materia civile, penale e amministrativa. In base al principio della separazione dei poteri, essi decidono in modo indipendente e non ricevono istruzioni e ingiunzioni né dal Parlamento né dal Governo.

Ulteriori informazioni su: www.ti.ch/pg

Comuni: sono enti autonomi soltanto nella misura concessa loro dal diritto cantonale. Essi dispongono del potere legislativo (Consiglio o assemblea comunale) e di quello esecutivo (Municipio).

Ulteriori informazioni su: www.ti.ch/comuni

Informazioni specifiche sulle elezioni

Candidato: persona che si presenta alle elezioni per assumere una carica politica.

Diritti politici: diritti fondamentali che consentono ai cittadini di partecipare alla formazione del diritto e della politica dello Stato (diritto di voto, diritto di elezione e di eleggibilità, diritto di iniziativa e diritto di referendum).

Elezione cantonale: la popolazione del Canton Ticino è chiamata alle urne per eleggere le persone che le rappresentano in Governo e in Parlamento per 4 anni. L'ultima elezione cantonale ha avuto luogo il 1° aprile 2007.

Legislatura: periodo della durata di 4 anni che intercorre tra un'elezione e l'altra, nel quale restano in carica il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato.

Liste: insieme di candidature presentate da un medesimo gruppo di persone.

Panachage: nelle elezioni che avvengono sulla base del sistema proporzionale gli elettori hanno la possibilità di votare candidati appartenenti a liste differenti. I voti di panachage rappresentano le preferenze di voto attribuite al singolo candidato non appartenente alla lista prescelta.

Partito politico: associazione di persone unite da una comune ideologia in merito alla gestione dello Stato e della società.

Preferenza: voto attribuito a uno specifico candidato. L'elettore può esprimere al massimo un numero di preferenze pari al numero dei seggi da attribuire (5 per il Consiglio di Stato e 90 per il Gran Consiglio).

Quoziente: è una formula utilizzata nel sistema proporzionale che consente di trasformare i voti degli elettori in seggi.

Rappresentanza regionale: possibilità consentita alle liste partecipanti all'elezione del Parlamento ticinese di attribuire i seggi conquistati ai diversi circondari previsti.

Ripartizione dei seggi: la ripartizione dei seggi per il Gran Consiglio avviene con il sistema proporzionale, mentre per il Consiglio di Stato avviene con una variante del sistema proporzionale, ovvero il sistema della miglior media (Hagenbach-Bischof).

Scheda invariata (secca): l'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista.

Scheda senza intestazione: la scheda senza obbligo di intestazione, introdotta la prima volta in occasione delle Elezioni cantonali avvenute nel 2007, consente all'elettore di esprimere preferenze tra i candidati per l'elezione di Consiglio di Stato e Gran Consiglio *senza scegliere un partito* (lista).

Scheda variata: l'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta.

Schede bianche: schede nelle quali non è stata indicata una scelta né di lista né di candidati.

Schede nulle: schede che non sono state compilate in modo corretto.

Schede valide: l'elettore esprime correttamente le sue scelte.

Seggio: il "posto" che una lista ottiene in un organismo di rappresentanza politica.

Sistema proporzionale: i seggi sono attribuiti ai partiti proporzionalmente al numero di voti ottenuti. È stato introdotto per la prima volta in occasione dell'elezione del Consiglio nazionale del 1919. Un altro sistema elettorale presente in Svizzera è il sistema maggioritario, che trova applicazione per le elezioni del Consiglio degli Stati, dei sindaci nei Comuni e dei Giudici di pace.

Subentrante: candidato che non risulta eletto ma che ha la possibilità di entrare in Consiglio di Stato o in Gran Consiglio nel caso in cui una delle persone elette dovesse essere sostituita.

Votanti: persone che effettivamente partecipano agli appuntamenti elettorali recandosi alle urne o attraverso il voto per corrispondenza.

Votazione popolare: procedura con cui i cittadini che esercitano i diritti politici approvano o respingono una proposta sulla quale sono chiamati a esprimersi.

Voto: atto con cui i cittadini esprimono la loro opinione nell'ambito di un'elezione o di una presa di decisione.

Voti bianchi: voti non espressi nelle schede senza intestazione.

Voti di base: voti attribuiti automaticamente ai singoli candidati quando l'elettore vota una lista.

Voti di lista: somma dei voti emessi e dei voti non emessi determinante per la ripartizione dei seggi.

Voti emessi: somma dei voti di base e dei voti preferenziali di tutti i candidati della medesima lista).

Voti non emessi: voti preferenziali che non sono attivati in favore del singolo candidato, ma che sono comunque attribuiti alla lista votata e che entrano quindi nel computo per l'attribuzione dei seggi.

Voti personali: somma dei voti di base e dei voti preferenziali di un candidato.

Voti preferenziali: voti attribuiti esplicitamente dall'elettore ai candidati.

Le definizioni sono state riprese per la maggior parte dal cd-rom "Civimatic, la civica tradotta in processi istituzionali schematici". Alcuni termini sono stati invece tratti dal materiale di voto edito dall'Amministrazione cantonale e dal sito dell'[Osservatorio della vita politica \(OVP\)](#).